

«VENDEMMIA 2021»

Incontro on-line piattaforma Zoom 9 Settembre 2021 ore 10,00

- ❖ *Ispettorato centrale repressione frodi*
- ❖ *ICQRF Nord Est*
- ❖ *REGIONE VENETO*
- ❖ *REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA*

- Delibere e misure su produzioni vini Dop- Decreti arricchimenti*
- Aggiornamenti normativi*
- MvV elettronico*

«Provvedimenti della PROVINCIA Autonoma di TRENTO

- 1) **Delibera di Giunta Provinciale n. 1400 del 23/08/2021 - Arricchimento**
 - **Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a dare vini D.O.P., vini I.G.P., vini e vini base spumante ottenuti da uve raccolte in Provincia Autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2021/2022.**
 - Aumento grado 1,5% max sia per Dop che IGP varietali e generici
- 2) **Delibera di Giunta Provinciale n. 1401 del 23/08/2021**
 - a) **Autorizzazione per la campagna 2021/2022 alla riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve disciplinari di produzione atte per le uve destinate a dare vini D.O.P. ottenute in Provincia Autonoma di Trento**
 - b) **il disposto di cui alla lettera a) «riduzione di 0,5 % vol» non si applica alle uve destinate all'ottenimento delle seguenti tipologie di vini:**
 - D.O.P. Trentino recanti la menzione "Riserva";
 - D.O.P. Trento recanti la menzione "Riserva";
 - D.O.P. Teroldego Rotaliano recanti la menzione "Superiore";
 - D.O.P. Lago di Caldaro recanti la menzione "Scelto";
 - D.O.P. Valdadige Terradeiforti recanti le menzioni "Riserva" e "Superiore";

Provvedimenti della PROVINCIA Autonoma di BOLZANO

Delibera di Giunta Provinciale Bolzano n. 13290/2020 del 03/08/2021 -Arricchimento

- Nella campagna viticola 2021/2022 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vino classificate e ottenute in Provincia di Bolzano.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare il limite di 1,5 % vol.
- Arricchimento della cuvée per la elaborazione dei vini spumanti mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato. L'operazione è consentita solamente per le uve provenienti dalla Provincia di Bolzano delle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.

2) Decreto n. 8802/2021 del 12/05/2021 - Riduzione rese uva / ettaro per alcune varietà delle seguenti Dop:

- Sudtiroler/ Alto Adige
- Sudtirol Terlaner/Alto Adige Terlano
- Sudtirol Eisacktaler/Alto Adige Valle Isarco
- Sudtirol Vinchgau/Alto Adige Val Venosta
- Kaltersee/ Lago di Caldaro

Le varietà per le quali è stata modificata la resa/Ha sono numerose – Consultare la Tabella A allegata al Decreto n. 8802/2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20/Sez. gen. del 20/05/2021 / Amtsblatt Nr. 20/Allg. Skt. vom 20.05.2021

Istituto della DIFFIDA

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 71 (in G.U. 22/05/2021, n. 121).

Art. 1-ter ((*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare*))

- ((3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte)).

Nuova formulazione **diffida** applicabile dal 23-05-2021.

- Prima volta...riferita alla specifica fattispecie violata
- Applicabile a tutte le sanzioni anche quelle che presentano misure accessorie
- Termine concesso massimo 30 gg (può essere meno..)
- Permane la possibilità di richiedere la disapplicazione della diffida da parte dell'operatore optando per la contestazione che così può usufruire in tal caso del pagamento in misura ridotta della sanzione, esclusa invece in caso di mancato adempimento
- Eliminato qualsiasi riferimento a forme di comunicazione al consumatore
- Esclusione di applicabilità della diffida in caso di parziale o totale messa in commercio del prodotto
- I termini concessi per adempiere alla diffida sospendono il decorso previsto dall'art.14 della L. 689/81 (90 gg per la notifica della sanzione amministrativa)
- Modifica al c.4 primo periodo dell'art.1 del DL 91-2014 (*della sola sanzione in della sanzione.*)consente di estendere la riduzione del 30% della sanzione nei casi in cui è ammesso il pagamento in misura ridotta se il pagamento avviene entro 5 gg dalla notifica della sanzione.

MVV- NORMATIVA



UE


- **Reg. (UE) n. 1308/2013 (art.147)**
- **Reg. (UE) n. 2018/273 (dall'art.8 all'art. 19 e all.ti V e VI)**
- **Reg. (UE) n. 2018/274 (art.35)**



Nazionale


- **DM n. 7490 del 2 luglio 2013** - Disposizioni nazionali applicative per l'emissione degli MVV
- **DD 17 giugno 2014** - Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida
- **Legge 238/2016** - Disposizioni sanzionatorie
- **DD 30 ottobre 2020** - Disposizioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto ministeriale del 2 luglio 2013.
- **DD 28 dicembre 2020** - Disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'art.16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013, che ha sostituito e abrogato il DD 13/04/2018.

il PUNTO sui servizi digitali Registro telematico vino



- Dal 01 marzo 2021 è cambiato il gestore degli applicativi del SIAN (pratiche Agea, Telematico vino...) da Almagiva a Leonardo
- Dal 30 settembre non si potrà più accedere ai servizi con Username e PSW bensì solo con SPID. Si sta tentando una modifica alla legge in modo che ci sia la possibilità di delega ai collaboratori affinché gli stessi non debbano usare lo SPID del titolare
- Si sta rafforzando il gruppo che deve rispondere ai vari ticket dei quesiti degli operatori

il PUNTO sui documenti di trasporto



- **MVV-E non è MVV con convalida PEC !!!!!!!!**
- Per i prodotti sfusi, dal 31 dicembre 2020 non sono più ammessi i vecchi documenti DAIT (ex Doco) ma solo gli MVV


1- MVV stampato da Tipografie autorizzate:

-non serve pre timbratura in alto in comune. La convalida è ammessa: in Comune, con microfilmatrice, a mezzo PEC

2 - MVV predisposto dallo speditore

- Compilato su format previsto dalle norme, numero assegnato dallo speditore con la modalità **MVV/TVXXXXX/00001/2021**
- **Convalidato a mezzo PEC.** Se la convalida Pec non va a buon fine (vedasi dopo procedura di riserva) può essere convalidato in Comune con Timbro del Comune nella casella in alto e in calce

il PUNTO sui documenti di trasporto




3 - MVV-E (elettronico)

compilato nel Sian (on-line) o attraverso gestionale (web service)

- Per la vendita nei Paesi della UE (ma anche se si transita in tali Paesi per andare in Paesi extra UE) di prodotti vitivinicoli sfusi o confezionati da parte dei **PICCOLI PRODUTTORI esonerati da essere deposito fiscale**, è **OBBLIGATORIO emettere il documento MVV-E**
- Gli operatori esonerati dalla tenuta del registro telematico (produzione < ai 50HL) se devono vendere in UE, devono possedere o se del caso richiedere codice ICQRF, basilare per poter emettere l' MVV-E. Anche puri viticoltori che per maggior comodità volessero usare l'MVV-E per il trasposto delle proprie uve oltre i 70 KM, devono richiedere il codice ICQRF
- Per chi non ha il registro, per poter emettere l'MVV-E deve comunque implementare nel registro stesso il catalogo prodotti e l'anagrafica clienti
- Se un operatore che vende solo in Italia, ha fatto la scelta di emettere solo MVV-E deve comunque tenersi la possibilità di compilare altro tipo di MVV nel caso di mal funzionamento del sistema di validazione dell'MVV-E (PROCEDURA DI RISERVA)

MVV-E PROCEDURA DI RISERVA

COSA FARE SE IL SIAN NON RISPONDE ????




Se l'utente è obbligato * (piccoli produttori che vendono in UE) ad utilizzare l'MVV-E e il sistema non è disponibile dovrà:

- Utilizzare un **MVV cartaceo autoprodotta o prestampato** (tipografia).
- Se l'MVV cartaceo è autoprodotta alla fine del numero di riferimento dovranno essere inserite le lettere **PR** es. MVV/TV9999/001/2021PR
- Nella casella 18 dovrà essere inserita la dicitura

« PROCEDURA DI RISERVA- FALLBACK PROCEDURE »

- L'MVV cartaceo verrà quindi **convalidato esclusivamente** tramite **PEC** (aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it per spedizioni da Icqrf NE – No Comune, No Microfilmatrice)

MVV-E PROCEDURA DI RISERVA



COSA FARE SE IL SIAN NON RISPONDE ????

PICCOLI PRODUTTORI: Quando il SIAN è nuovamente disponibile l'azienda dovrà accedere al servizio telematico MVV-E e registrare il documento entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto, (Si sta pensando ad una modalità diversa e più semplice)

- Utilizzerà la funzionalità MVV-E → Procedura di riserva per registrare tutte le informazioni presenti nel documento cartaceo compresi l'effettiva data di trasporto ed il suo numero di riferimento nel campo note.
- Si valida il documento che riporterà la dicitura «TRASPORTO IN PROCEDURA DI RISERVA».
- *se un operatore non è «obbligato», per non perdere tempo, potrà optare per l'emissione di altro documento es. MVV da tipografia, MVV con convalida PEC E NON AVRA' L'ONERE DELLA PROCEDURA DI CUI SOPRA DI REINSERIRE ENTRO 3 GIORNI L'MVV-E, MODALITA' INVECE OBBLIGATORIA PER I PICCOLI PRODUTTORI (Possono quindi essere emesse più tipologie di MVV con numerazioni diverse contemporaneamente).

Ulteriore procedura di riserva se non funziona neppure la «convalida a mezzo PEC»
vedi nota segreteria Pref n. 617 dl 03/08/18

- Se il messaggio di convalida non ritorna entro un'ora dall'invio della mail PEC di trasmissione ma torna solo il messaggio di avvenuta accettazione ?
- Lo speditore annoterà nel retro casella 18 una dicitura tipo: **RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA NON PERVENUTA- SI ALLEGA PEC INVIATA**
- Il trasporto partirà quindi con il documento e copia della stampa del messaggio (mail) inviato
- **In seguito, se l'operatore entro le 24 ore riceve:**
- -la ricevuta attestante che l'invio è andato a buon fine si allega tale ricevuta al proprio MVV
- -un messaggio di mancata consegna definitiva, l'operatore entro il primo giorno lavorativo successivo deve reinviare con le modalità di «convalida Pec» il documento MVV aggiungendo all'oggetto del messaggio l'indicazione «Reinvio Pec» –riceverà convalida da conservare.

«Ulteriori punti critici»

- Porre maggior attenzione nella compilazione dei documenti di accompagnamento
- Rispettare i termini di Legge per le annotazioni ed invio delle operazioni nel registro telematico
- Attenzione ai risultati dei controlli in vigneto svolti dagli Organismi di controllo
- Rispetto dei termini di presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino

Per tutte le comunicazioni ufficiali all'ICQRF Nord Est utilizzare il seguente indirizzo PEC

aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it